

ALLEGATO "D" AL REP. N. 12796/2229

"PROMOSPORT MARTESANA S.R.L."

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata a capitale pubblico con la denominazione

"PROMOSPORT MARTESANA S.R.L.".

1.2 I soci devono essere esclusivamente Comuni e Province.

Articolo 2

Oggetto

2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la progettazione, la costruzione, l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di opere e di servizi di interesse pubblico destinati all'attività sportiva.

I suddetti servizi potranno essere affidati alla società dagli enti pubblici soci mediante apposito contratto di servizio ovvero a seguito di partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica nei casi previsti dalla legge.

Dall'oggetto sociale sono espressamente escluse:

- le attività di progettazione relative a opere non eseguite dalla società che, per espressa disposizione di legge, sono riservate a soggetti iscritti ad albi professionali;

- le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/93, nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1.

2.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (con esclusione delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n.1) ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può anche assumere, in via non prevalente, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, concedere garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi anche per conto e a garanzia di obbligazioni di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla legge 5 luglio 1991 n.197, in particolare dell'attività svolta nei confronti del pubblico e di quelle riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

Articolo 3

Sede

3.1 La società ha sede in Melzo. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

Articolo 4

Contratti di servizio

4.1 I rapporti tra i soci e la società sono regolati da contratti di servizio che prevedano, tra l'altro: la natura delle prestazioni affidate, i risultati attesi, la pianificazione economica e, sulla base di questa, i corrispettivi e le tariffe da riconoscere alla società. Il contratto di servizio per la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale si conforma a quanto, in particolare, previsto dalla L.r. della Lombardia nr. 26/2003. Alla società possono essere conferiti gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi pubblici.

4.2 Alla società possono anche essere conferiti i beni mobili ed immobili anche indisponibili con vincolo di utilizzo a favore dei conferitori. La cessione di detti beni dovrà essere collegata ad un contratto di utilizzo pluriennale regolante le prestazioni, le modalità di utilizzo e le condizioni economiche anche riferite al caso della sopravvenuta cessazione della destinazione all'uso pubblico.

4.3 I soci pubblici devono con l'atto di acquisto impegnarsi ad affidare obbligatoriamente alla società almeno uno tra i servizi che costituiscono l'oggetto sociale della società.

Articolo 5

Durata

5.1 La durata della società è stabilita sino al 30 giugno 2040 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci. In difetto di formale proroga, la società si intenderà comunque prorogata tacitamente a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

La società sarà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

Articolo 6

Capitale

6.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi). Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

6.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

6.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.4 È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c. La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli di debito garantiti da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono esclusi dal limite

e dal calcolo del limite. La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale. La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese, a norma dell'art 2483 C.C.

Articolo 7

Domiciliazione

7.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 8

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

8.1 I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

8.2 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci e all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

8.3 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

8.4 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

8.5 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione di pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in caso di mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

8.6 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8.7 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di comuni e/o province. In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

8.8 Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione

dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione risultante dal timbro postale dell'offerta di prelazione. Il trasferimento delle quote di partecipazione deve essere stipulato mediante atto notarile.

8.9 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

8.10 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

8.11 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi del successivo articolo 11.1.

8.12 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro novanta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

8.13 Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

8.14 Non è consentito il trasferimento della nuda proprietà e la costituzione o il trasferimento di diritti reali limitati sulla partecipazione

8.15 Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

Articolo 9

Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) il cambiamento del tipo della società;

- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art 2468 quarto comma C.C.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art 2468 C.C., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente Statuto lo consenta.
- j) l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate nelle precedenti lettere

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge;
9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Esclusione

10.1 Sono cause di esclusione dalla società le gravi violazioni delle obbligazioni derivanti dalla legge da cui conseguano sanzioni amministrative di rilevante ammontare o limitazioni alla capacità negoziale della società, dall'atto costitutivo e dallo statuto. In particolare, è senz'altro considerato grave inadempimento il mancato affidamento entro i termini concordati con gli altri soci dei servizi riconducibili all'attività svolta dalla società ovvero la revoca dell'affidamento di servizi alla società.

10.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.4 È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

10.5 Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma

dell'art. 2287 c.c.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto per il recesso del valore di mercato della partecipazione e nel caso di esclusione del valore determinato dalle scritture contabili. La determinazione del valore è riferita al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.3, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 C.C.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza, fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione, riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484 comma primo n. 5 C.C.

Articolo 12

Unico socio

12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'unico socio o il soggetto che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14

Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei

soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori;
- c) da tre amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

Qualora vengano nominati tre amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

14.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 15

Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci

15.1 Possono essere stabiliti particolari diritti a favore di uno o più soci, quali ad esempio il diritto di amministrare la società per uno più esercizi, il diritto di nomina di uno o più amministratori, il diritto di veto su alcune operazioni. Per tale delibera sarà comunque necessario il voto favorevole dell'intero capitale sociale.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, cessazione

16.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina non superiore a tre anni.

16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio venga a mancare un amministratore gli altri provvedono a sostituirlo; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

16.3.3 Se, per qualsiasi causa, vengono meno due amministratori decade l'intero consiglio di amministrazione. Il consigliere superstite deve, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo può compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 17

Consiglio di amministrazione

17.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente.

17.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto in un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro dieci

giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

17.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

17.5 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

17.6 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

18.1 In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano la straordinaria amministrazione, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, i sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale, o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

18.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

18.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

18.7 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri dell'organo amministrativo

19.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, fatte salve le limitazioni specificate nell'atto di nomina.

Nel caso di nomina di più amministratori che non costituiscono il consiglio di amministrazione, al momento della nomina possono essere attribuiti agli stessi tutti o alcuni poteri in forma congiunta e/o disgiunta, salvo quelli che la legge e il presente statuto riservano alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di precisazione riguardo la forma, essa si intende congiunta. Se i poteri sono attribuiti disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore, la competenza a decidere sull'opposizione spetta alla maggioranza degli amministratori in carica o in mancanza alla decisione dei soci.

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

19.3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.4 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Articolo 20

Rappresentanza

20.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri attribuiti.

20.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

20.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

20.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero, in aggiunto o in sostituzione dell'indennità fissa, un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I compensi agli amministratori dovranno essere contenuti entro i limiti previsti dalla legge con riferimento all'indennità riconosciuta al Sindaco del comune socio di maggior dimensione demografica.

21.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 22

Organo di controllo

22.1 La società può nominare il collegio sindacale o il revisore iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con funzione di controllo legale dei conti.

22.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 23

Composizione e durata

23.1 Il Collegio sindacale, se costituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

23.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

23.3 Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

23.4 I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

23.5 I sindaci sono rieleggibili.

23.6 Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

24.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

24.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

24.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 25

Cessazione dalla carica

25.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati

scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 26

Competenze e doveri del collegio sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

26.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. .

26.3 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

26.4 I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

26.5 Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18.6 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 27

Revisore

27.1 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

27.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 -ter e 2409 -sexies c.c.

27.3 Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429 secondo c.c.

Articolo 28

Decisioni dei soci

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, salvo quanto previsto al precedente art. 15:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- g. la decisione in ordine all'esclusione di un socio;
- h. le decisioni inerenti l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- i. le decisioni inerenti la concessione di garanzie e fideiussioni a favore di terzi purché interessati e coinvolti nella società o nella sua attività.

Articolo 29

Diritto di voto

29.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

29.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 30

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

30.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 31.1, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale prima che la decisione sia perfezionata, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente che non abbia ancora espresso il proprio voto, allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

30.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto ad una adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal successivo articolo 35.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

30.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31

Assemblea

31.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno

o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

31.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

31.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista un data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

31.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Nel caso in cui l'assemblea contempa all'ordine del giorno decisioni riguardanti modifiche dell'oggetto della società o aumento di capitale sociale mediante conferimenti da parte dei soci, il Presidente dell'assemblea deve verificare che i soci pubblici siano autorizzati mediante deliberazione del Consiglio o della Giunta degli enti soci secondo le rispettive competenze.

Articolo 32

Svolgimento dell'assemblea

32.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

32.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione dell'assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

32.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video

collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 33

Deleghe

33.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

33.2 La delega viene conferita per la singola assemblea ed ha effetto anche per la seconda convocazione.

33.3 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 34

Verbale dell'assemblea

34.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio.

34.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

34.3 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 35

Quorum costitutivi e deliberativi

35.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 28.2 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

35.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

35.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. (articoli 15 e 36 del presente statuto), è

necessario il consenso di tutti i soci.

35.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 C.C. (articoli 15 del presente statuto), è necessario il consenso di tutti i soci.

35.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

35.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma terzo c.c.

Articolo 36

Bilancio e utili

36.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

36.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 37

Scioglimento e liquidazione

37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

37.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

37.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 38

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Firmato: SABBIONI Paolo

Michele TOMMASINI DEGNA Notaio sigillo